



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con atto n. 77 del 18.09.1995 ultima modifica con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.07.2015)

Art. 1

1. In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 21 e 22 del vigente Statuto Comunale ed al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio stesso è prevista la costituzione di Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali.

Art. 2

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Esse hanno il compito precipuo dell'esame preliminare degli atti deliberativi del Consiglio nell'ambito delle materie di loro competenza; a tale scopo possono redigere anche idonee ipotesi progettuali.

Art. 3

1. Le commissioni di cui all'articolo precedente sono costituite da un numero di consiglieri tale che sia garantita la rappresentanza di un consigliere per ogni gruppo della minoranza mantenendo il rapporto previsto dallo Statuto.
2. Nella scelta dei componenti si terrà conto, nei limiti del possibile, delle conoscenze specifiche e delle professionalità dei singoli consiglieri nelle materie di pertinenza della Commissione.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.

Art. 4

1. Il Presidente di ciascuna Commissione Permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato di esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie.
4. Il Presidente della Commissione comunica la propria nomina e la designazione del consigliere vicario al Presidente del Consiglio il quale provvederà a renderle note al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta.

Art. 5

1. Le Commissioni Consiliari Speciali sono costituite per esaminare argomenti, materie o questioni particolari o generali individuate di volta in volta dal Consiglio Comunale e che comunque non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni Permanenti.
2. Nel provvedimento di costituzione delle Commissioni verrà stabilito il termine entro il quale la Commissione dovrà terminare i propri lavori.
3. Tali Commissioni saranno formate nel rispetto dei criteri di rappresentatività previsti dallo Statuto Comunale e, in linea di massima la loro composizione potrà essere così individuata: n. 2 consiglieri rappresentanti della maggioranza e n. 1 consigliere rappresentante della minoranza.
4. Le funzioni di Presidente saranno svolte da uno dei componenti individuato con le modalità previste per le Commissioni Permanenti.

Art. 6

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni Consiliari è necessaria la presenza della metà dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei componenti in seconda convocazione.
2. Le proposte sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse tenendo conto delle eventuali proposte formulate dai membri della Commissione consiliare stessa.
2. Il Presidente si avvale, per la redazione dei verbali, inviti di convocazione, ordini del giorno, eventuali relazioni ed ogni altro occorrente, dell'apporto di un dipendente comunale scelto tra quelli assegnati ad una delle materie di competenza della Commissione. L'avviso di convocazione della Commissione con l'ordine del giorno deve essere consegnato con le modalità previste all'art. 16 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. 1/3 dei commissari, arrotondato all'unità inferiore e comunque non inferiore a 2, possono richiedere la convocazione della rispettiva Commissione per inserire uno o più punti all'ordine del giorno. In tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione della relativa Commissione entro 30 giorni. Il Presidente può differire il termine di ulteriori 30 giorni motivando la decisione per iscritto.
4. Ogni commissario può altresì, chiedere l'inserimento di ordini del giorno alla successiva convocazione della commissione.
5. Ogni richiesta deve essere formalizzata al protocollo dell'Ente, inviata al Presidente di Commissione e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al segretario di commissione, da tale data decorreranno i termini di cui al presente articolo.
6. Decorsi 60 giorni dalla formale richiesta di adunanza di una Commissione di cui al comma 3 e non ancora convocata, il Presidente del Consiglio Comunale dopo aver chiesto le motivazioni per iscritto al Presidente di Commissione, riferisce al Consiglio Comunale. Se valutate insufficienti le motivazioni addotte in corso di seduta e dopo aver sentito i commissari, il Presidente del Consiglio Comunale convoca d'ufficio la Commissione, ponendo come unico punto all'ordine del giorno la nomina del nuovo Presidente.

Art. 8

1. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di argomenti specifici.
2. Questi potranno esprimere le proprie opinioni e dare il proprio apporto collaborativo, ma non hanno diritto di voto. La presenza degli Assessori è comunque auspicabile per garantire il collegamento tra le Commissioni e l'Amministrazione Comunale.

Art. 9

1. Al fine di acquisire parere ed apporti collaborativi nell'esame di ipotesi progettuali, la Commissione può invitare a partecipare ai lavori anche degli esperti nelle materie di pertinenza della Commissione medesima. Tali esperti non entrano comunque a far parte della Commissione e non hanno quindi diritto di voto; si limitano a porre la loro esperienza



professionale a servizio momentaneo della Commissione affinché questa possa svolgere al meglio i compiti ad essa riservati.

Art. 10

1. Il Sindaco e gli Assessori, aventi la delega specifica nelle materie di competenza della Commissione, possono chiedere al Presidente di essere sentiti e la Commissione non può rifiutarsi. Anche in questo caso Sindaco e Assessori non avranno diritto di voto, ma potranno esprimere opinioni, rappresentare esigenze della collettività o illustrare programmi dell'Amministrazione nell'ambito delle competenze specifiche della Commissione.

Art. 11

1. Al termine dei lavori delle singole Commissioni, i relativi risultati saranno riuniti in un apposito documento e trasmessi al Sindaco che, fattane partecipe la Giunta, provvederà per l'adozione di eventuali provvedimenti da parte dell'organo competente.

